

Banca Popolare di Bari Società per Azioni

* * * * *

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

Art. 1

1.1 La società per azioni denominata "Banca Popolare di Bari Società per Azioni" (in forma abbreviata "BPB S.p.A.") è regolata dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge applicabili.

1.2 La Società può utilizzare anche disgiuntamente le parole che compongono la denominazione sociale o la sua forma abbreviata.

1.3 La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli e con qualsiasi carattere grafico.

1.4 Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Società, le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate tra di loro, anche in maniera diversa.

1.5 La Società ha la propria sede in Bari.

1.6 La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2

2.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, ivi inclusa la

raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.

3.2 La Società, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile.

3.3 La Società fa parte del gruppo bancario “[•]”. In tale qualità, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

4.1 Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro [•] diviso in n. [•] ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.

4.2 Le azioni sono nominative oppure, qualora la legge lo consenta, al portatore.

4.3 Ogni azione dà diritto a un voto.

4.4 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

4.5 Il capitale può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e beni in natura, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 5

5.1 La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Capo III del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, del codice civile non spetta il diritto di recedere ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) la proroga del termine della Società;
- (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7

7.1 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di competenza o nel maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, ove richiesto per la redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

7.2 In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto. Inoltre, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche,

l'Assemblea ordinaria approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari, ove previsti; (iii) i criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

7.3 L'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, può deliberare la fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale non superiore a 1:1.

7.4 I quorum deliberativi e costitutivi previsti per l'approvazione della delibera sulla fissazione dei limiti di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3 che precedono sono i seguenti:

- 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualora questa sia costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale;
- 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

7.5 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

7.6 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie ad

essa demandate da norme di legge.

7.7 L'Assemblea viene convocata, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei modi e nei termini di legge.

7.8 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno in discussione.

7.9 Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7.10 In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 8

8.1 Il diritto di intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è regolato dalla legge.

8.2 È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Società, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento degli aventi diritto di intervento. In tal caso dovrà essere consentito:

- (a) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- (b) al presidente dell'Assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

8.3 Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un Amministratore o da un appartenente al personale direttivo della Società o da un Notaio o dalle autorità consolari o da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

8.4 Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 9

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

9.2 Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della

costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

9.3 Il presidente è assistito da un segretario. Funge da segretario all'Assemblea il segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 10

10.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

10.2 Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa.

10.3 Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione non segreta determinata dal presidente.

Art. 11

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal Notaio.

11.3 Dei verbali non redatti dal Notaio il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte

a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 12

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

12.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

12.3 Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

12.4 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

- (a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) dal titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- (c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- (d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

12.5 Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente Paragrafo 12.4, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

12.6 Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente Paragrafo 12.4, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e delibera in merito alla permanenza in carica dell'Amministratore. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non deliberi la permanenza dell'Amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

12.7 Fermo restando quanto previsto dai precedenti Paragrafi del presente Articolo 12, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

12.8 Agli effetti del presente Articolo 12, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

12.9 Resta fermo il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa applicabile alla Società.

12.10 Almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine, non sono considerati amministratori indipendenti:

- (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (b) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

l'indipendenza;

- (c) coloro che sono stati amministratori della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (d) coloro che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo della Società o di una società da essa controllata avente rilevanza strategica;
- (e) coloro che, direttamente o indirettamente, intrattengono, o hanno intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro subordinato ovvero significativi rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti di rilievo, o sue controllate o i relativi esponenti di rilievo.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

12.11 Resta inteso che, all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i requisiti di cui al Paragrafo 12.3 saranno valutati esclusivamente sulla base della predetta disciplina attuativa.

Art. 13

13.1 Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma

1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia nominato dall'Assemblea e può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario.

Art. 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

15.2 La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco a mezzo di raccomandata a.r., fax, posta elettronica, ovvero con mezzi che garantiscano

l'avvenuto ricevimento, contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

15.3 In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

Art. 16

16.1 Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano.

16.2 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

16.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario.

16.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.5 Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario o, quando richiesto dalla legge, dal

Notaio.

16.6 Dei verbali non redatti dal Notaio, il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 17

17.1 Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea.

17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e la determinazione degli indirizzi generali della gestione;
- (b) la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza nonché la normativa applicabile alla Società assegnino alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- (c) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari;
- (d) gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- (e) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

- (f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti generali interni;
- (g) l'istituzione e la soppressione di succursali, rappresentanze e sedi secondarie;
- (h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, o di controllo;
- (i) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, nonché del dirigente preposto di cui all'Articolo 27, sentito il Collegio Sindacale;
- (j) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- (k) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (l) assicurare un efficace confronto dialettico con l'Amministratore Delegato (o con il Direttore Generale) e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- (m) la nomina e la revoca del Direttore Generale.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente - senza facoltà di delega - ad assumere le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o, in alternativa, un Direttore Generale, i quali devono possedere i requisiti

richiesti dalla vigente normativa.

18.2 L'Amministratore Delegato, se nominato, svolge anche le funzioni di Direttore Generale.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, determinando i limiti della delega, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto. Spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale la proposta delle operazioni di credito che debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio può conferire deleghe speciali, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, al personale investito di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, determinandone i limiti (anche di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto) e le modalità di esercizio.

18.5 Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, da questo determinate.

In particolare, l'organo delegato deve riferire sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

18.6 Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie

di atti.

Art. 19

19.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 20

20.1 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

20.2 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

20.3 I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

20.5 Per la nomina, per i poteri e per le funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e per la determinazione della retribuzione si osserva la normativa

vigente.

Art. 21

21.1 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne, da cui riceve adeguati flussi informativi periodici, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari.

21.2 Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

21.3 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

21.4 Il Collegio Sindacale è tenuto a riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza, tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione

della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 22

22.1 Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

22.1 Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

22.3 Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo di convocazione del medesimo Collegio Sindacale, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 23

23.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

23.2 L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

23.3 La società di revisione si coordina con il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 24

24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, chi ne fa le veci ai sensi dell'Articolo 25

e l'Amministratore Delegato, ove nominato, hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della Società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

24.2 La firma sociale spetta altresì al Direttore Generale, ove nominato, e ad altri Amministratori ai quali ne sia stata conferita la facoltà dal Consiglio di Amministrazione, secondo i limiti e le modalità da questo determinate.

24.3 Possono anche essere conferiti poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, al personale della Società. Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società.

Art. 25

25.1 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente qualora nominato.

25.2 Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono assolte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

TITOLO IV BILANCIO

Art. 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue:

(a) ai soci nella misura fissata dall'Assemblea;

(b) l'eventuale residuo è destinato alla costituzione od incremento di riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

26.3 La Società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 27

27.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla normativa vigente, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.

27.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra il personale della Società che risulti in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità:

(a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero;

(b) comprovata esperienza nel settore di amministrazione, finanza, contabilità e formazione del bilancio.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

27.4 Il dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli organi delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

Art. 28

28.1 Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.